

Atti

Minoranze linguistiche riconosciute, processo penale e diritti fondamentali: un equilibrio possibile

CORTE COSTITUZIONALE, ordinanza 19 ottobre 2006 (11 ottobre 2006), n. 337
Pres. Bile - Rel. Silvestri (*)

Lingua degli atti - Giudizio innanzi ad autorità giudiziaria in provincia di Bolzano - Imputato di madre-lingua tedesca - Opzione per lo svolgimento del processo in madre-lingua del difensore - Lamentata violazione dei principi di tutela delle minoranze linguistiche e di buon andamento della pubblica amministrazione e del diritto di difesa - Insussistenza - Manifesta infondatezza della questione.

(Artt. 6 e 24 Cost.; 15 comma 2 e 17 commi 2 e 3 d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574; 109 comma 2 c.p.p. e 26 disp. att. c.p.p.)

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 15 comma 2 e 17 commi 2 e 3 d.P.R. n. 574 del 1988, come modificati dagli artt. 2 e 4 d.lgs. n. 283 del 2001, sollevata in riferimento agli artt. 6, 24 e 97 Cost., in quanto la predetta normativa, là dove rimette alla volontà dell'imputato la scelta della lingua del processo, senza tenere conto del gruppo linguistico cui l'imputato stesso appartiene, condurrebbe a risultati incongrui sotto il profilo della effettività della tutela della minoranza linguistica tutte le volte in cui la scelta dell'imputato discenda dalla circostanza che il difensore di fiducia non abbia conoscenza della lingua tedesca. Inoltre, la situazione delineata violerebbe il principio di buon andamento della Pubblica amministrazione, atteso che le carenze linguistiche della difesa di fiducia verrebbero colmate a spese dello Stato, con riferimento sia all'onere derivante dall'attività dell'interprete sia alla maggiore durata del processo.

(Omissis).

Ritenuto che il Tribunale di Bolzano - sezione distaccata di Merano, in composizione monocratica - con ordinanza del 30 gennaio 2004, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 15 comma 2 e 17 commi 2 e 3 [con erronea indicazione nel dispositivo dei commi 1 e 2], del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari), come modificati dagli artt. 2 e 4 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige concernenti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di processo penale e processo civile, nonché in materia di assegnazione di sedi notarili, e in materia di redazione in doppia lingua delle etichette e degli stampati illustra-

tivi dei farmaci), in riferimento agli artt. 6, 24 e 97 della Costituzione;

che nel giudizio *a quo*, secondo quanto riferito dal rimettente, si procede per delitto di calunnia a carico di un cittadino di madre lingua tedesca, il quale, con dichiarazione resa in data 4 ottobre 2000, ha scelto di essere processato in lingua italiana, avendo nominato difensore di fiducia anche un legale di madre lingua italiana; che, in applicazione delle disposizioni impugnate, la scelta compiuta dall'imputato impone la celebrazione del processo in lingua italiana, sebbene anche la parte civile, oltre alla quasi totalità delle persone indicate come testi, appartengano al gruppo linguistico tedesco, con l'ulteriore conseguenza della necessaria presenza di un interprete per la traduzione contestuale, al fine di garantire alle parti ed ai testi di esprimersi nella lingua

Nota:

(*) N.d.R.: v. già in questa Rivista, 2006, 1330.

madre, ed assicurare altresì, a tutti gli interessati, la comprensione del processo;

che, a parere del rimettente, la predetta normativa, là dove rimette alla volontà dell'imputato la scelta della lingua del processo, senza tenere conto del gruppo linguistico cui l'imputato stesso appartiene, conduce a risultati incongrui sotto il profilo della effettività della tutela della minoranza linguistica, tutte le volte in cui - come nel caso di specie - la scelta dell'imputato discende dalla circostanza che il difensore di fiducia non abbia conoscenza della lingua tedesca;

che, in tali casi, i diritti della minoranza linguistica risulterebbero sacrificati alle sole esigenze del difensore di fiducia dell'imputato, posto che tutta l'attività di traduzione degli atti processuali sarebbe finalizzata non già alla tutela del cittadino appartenente alla minoranza linguistica, bensì a sopperire alla mancata conoscenza della lingua madre dell'imputato da parte del predetto difensore, con l'ulteriore *vulnus* al diritto di difesa, in quanto l'imputato sarebbe processato in una lingua diversa dalla propria;

che, inoltre, il giudice *a quo* evidenzia come il criterio soggettivo adottato dal legislatore contrasti anche con la previsione contenuta nell'art. 16 comma 2 del d.P.R. n. 574 del 1988 - come modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 283 del 2001 -, la quale consente al difensore di fiducia di esprimersi nella sua lingua madre, disponendo che le eccezioni e le difese siano tradotte nella lingua del processo;

che, secondo il rimettente, tale previsione presupporrebbe la conoscenza «quanto meno passiva», da parte del difensore di fiducia, della madrelingua del suo assistito, tale da permettergli di approntare una difesa adeguata, fermo restando l'obbligo di usare la lingua delle parti e dei testi all'atto dell'escussione avvalendosi dell'interprete;

che, infine, la situazione delineata violerebbe il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, atteso che le carenze linguistiche della difesa di fiducia verrebbero colmate a spese dello Stato, con riferimento sia all'onere derivante dall'attività dell'interprete sia alla maggiore durata del processo;

che il giudice *a quo*, pertanto, sollecita la sostituzione del criterio soggettivo, nel quale la scelta della lingua del processo si rivela strumentale alle esigenze «personalissime» della difesa, con quello oggettivo, ancorato al gruppo linguistico di appartenenza dell'imputato, in applicazione del concetto di «lingua presunta», già recepito dall'art. 100, terzo comma, del d.P.R. n. 670 del 1972 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), per disciplinare l'ipotesi in cui l'imputato non effettui alcuna scelta, nonché dall'art. 18-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 574 del 1988, per la nomina del difensore d'ufficio o del sostituto del difensore, ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen.;

che il rimettente giudica la questione rilevante osser-

vando come, nel caso di accoglimento della questione, il giudizio principale dovrebbe essere celebrato in lingua tedesca, essendo questa la lingua delle parti e dei testi, mentre il difensore di fiducia di madrelingua italiana - al quale l'art. 16 comma 2 del d.P.R. n. 574 del 1988 garantisce la possibilità di esprimersi nella sua lingua - potrebbe seguire lo svolgimento del processo facendosi assistere da un interprete, a spese dell'imputato;

che nel giudizio si sono costituiti l'imputato e la parte civile, chiedendo che la questione sollevata sia dichiarata inammissibile e, comunque, manifestamente infondata;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il quale ha concluso negli stessi termini delle parti private;

che, ad avviso della difesa erariale, la censura prospettata con riferimento all'art. 97 della Costituzione sarebbe inammissibile, non vertendosi in materia di organizzazione amministrativa degli uffici giudiziari, bensì di disciplina del processo;

che, inoltre, sotto il profilo della dedotta violazione degli artt. 6 e 24 Cost., le censure sarebbero del tutto infondate, là dove, contrariamente all'assunto del rimettente, l'attribuzione all'imputato della facoltà di scegliere la lingua del processo risulterebbe perfettamente coerente con i parametri evocati, mentre la soluzione propugnata nell'ordinanza di rimessione, di celebrare il processo in ogni caso nella lingua del gruppo di appartenenza dell'imputato, non assicurerebbe pienezza di difesa tutte le volte in cui imputato e difensore di fiducia non abbiano identica madrelingua;

che, con memoria depositata il 31 luglio 2006, la difesa erariale ha ulteriormente argomentato le conclusioni rassegnate con l'atto d'intervento, richiamando la costante giurisprudenza costituzionale sulla estraneità del principio di buon andamento della pubblica amministrazione alle modalità di esercizio della funzione giurisdizionale, tra cui rientrerebbe la determinazione della lingua del processo;

che, con memoria depositata l'11 settembre 2006, la difesa dell'imputato ha svolto numerosi argomenti a sostegno delle conclusioni assunte nell'atto di costituzione, segnalando, in primo luogo, che la normativa dettata dal d.P.R. n. 574 del 1988, in materia di uso della lingua nel processo, è stata più volte ritenuta compatibile con i principi costituzionali (è citata, per tutte, la sentenza n. 271 del 1994), con la conseguenza che la questione sollevata risulterebbe manifestamente infondata;

che, in via preliminare, la parte privata segnala l'errore dei presupposti di fatto indicati dal rimettente, con riferimento sia all'appartenenza dell'imputato al gruppo linguistico tedesco, sia alle ragioni poste alla base della scelta della lingua italiana quale lingua del processo, trattandosi di affermazioni entrambe prive di riscontro negli atti processuali;

che, inoltre, ulteriore limite all'ammissibilità della que-

stione deriverebbe dall'effetto che la invocata declaratoria di incostituzionalità sortirebbe sul processo principale, il quale, da processo monolingue si trasformerebbe in processo bilingue, avendo la parte civile scelto anch'essa la lingua italiana, così da provocare un aumento di oneri, anche connessi alla durata del processo, rispetto alla situazione che il rimettente censura; che, a parere della difesa dell'imputato, il richiamo al principio di cui all'art. 97 Cost. sarebbe comunque inconfidente, alla luce della costante giurisprudenza costituzionale secondo la quale detto principio è estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale (è richiamata, tra le molte, l'ordinanza n. 138 del 2004); che, infine, in considerazione dell'evidente contrasto tra la tesi del rimettente e i principi cui sono ispirati sia il d.P.R. n. 574 del 1988, sia le norme contenute negli artt. 109 del codice di procedura penale e 26 delle disposizioni di attuazione cod. proc. pen., in tema di uso della lingua nel processo e tutela del diritto di difesa dell'appartenente a minoranza linguistica, la questione risulterebbe manifestamente inammissibile con riferimento all'art. 24 Cost., per le conseguenze «incostituzionali» che deriverebbero dall'accoglimento della stessa (è citata l'ordinanza n. 68 del 2005).

Considerato che il Tribunale di Bolzano - sezione distaccata di Merano - ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, comma 2, e 17, commi 2 e 3, del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari), come modificati dagli artt. 2 e 4 del decreto legislativo 29 maggio 2001, n. 283 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige concernenti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di processo penale e processo civile, nonché in materia di assegnazione di sedi notarili, e in materia di redazione

in doppia lingua delle etichette e degli stampati illustrativi dei farmaci), in riferimento agli artt. 6, 24 e 97 della Costituzione;

che questa Corte ha già chiarito che il d.P.R. n. 574 del 1988 pone la tutela dell'imputato al centro della disciplina dell'uso della lingua nel processo penale: infatti, da una parte la normativa vigente non impone agli appartenenti ad una minoranza linguistica l'uso nel processo di una lingua diversa da quella materna, dall'altra consente all'imputato stesso di scegliere la lingua del processo, anche in rapporto alle esigenze della propria difesa tecnica. In particolare, «la facoltà di scelta della lingua del processo come lingua diversa da quella materna, attribuita all'imputato dall'art. 17 d.P.R. n. 574 a chiusura della disciplina generale, raccorda [...] la tutela dell'imputato, quale appartenente alla minoranza linguistica, alla tutela connessa alla garanzia, prevista dall'art. 24 Cost., del diritto di difesa anche come difesa tecnica» (sentenza n. 16 del 1995);

che, in coerenza con quanto sopra ricordato, questa Corte ha precisato che la tutela delle minoranze linguistiche ed il diritto di difesa nel processo interferiscono tra loro, ma non coincidono né si sovrappongono (sentenze n. 62 del 1992, n. 271 del 1994, n. 15 del 1996); che, pertanto, alla luce degli orientamenti consolidati della giurisprudenza costituzionale, le norme censurate realizzano un ragionevole bilanciamento dei principi espressi negli artt. 6 e 24 Cost.;

che, per costante ed uniforme giurisprudenza di questa Corte, il principio di buon andamento della pubblica amministrazione può essere invocato solo con riferimento all'organizzazione degli uffici giudiziari, mentre non riguarda l'esercizio della funzione giurisdizionale (*ex plurimis*, sentenza n. 174 del 2005 e ordinanze n. 44 del 2006, n. 122 del 2005, n. 275 del 2004);

che non vi sono elementi nuovi per discostarsi, nel caso di specie, dai sopra indicati orientamenti giurisprudenziali.

(*Omissis*).

IL COMMENTO

di Donatella Curtotti Nappi

La scelta dell'imputato di madre-lingua tedesca di non avvalersi del proprio idioma nello svolgimento del processo e di optare per l'uso della lingua italiana, non lede l'esercizio dei diritti speciali della minoranza linguistica d'appartenenza. Nel codice di rito e nella legislazione regionale non vi è traccia di una prevalenza dell'interesse del gruppo su quello del singolo.

Non è facile per la Corte costituzionale prendere posizione su di una materia tecnicamente e politicamente delicata come la tutela processuale delle minoranze linguistiche riconosciute, soprattutto quando ad essere interessato è il gruppo etnico altoatesino, territorialmente e demograficamente più consistente di ogni altro gruppo riconosciuto dal nostro Stato. Il pericolo è che nel tentativo di soppesare i diversi interessi in gioco, la protezione del patrimonio linguistico e cul-

turale delle minoranze (art. 6 Cost) (1), da un lato, e la tutela dei diritti inviolabili della persona (artt. 2 e 24 Cost.), dall'altro, si corre il rischio o di fare del primo un "super diritto costituzionale", che travolge ogni altro precetto fondamentale, o di enfatizzare i secondi sull'altare di un patriottismo esagerato.

Nel dubbio, l'Alta Corte preferisce procedere con prudenza optando per un atteggiamento "astensionistico" che si fa scudo dietro scrupolose dichiarazioni di infondatezza (2). Non per questo, però, le argomentazioni si presentano meno suggestive e persuasive offrendo anche interpretazioni efficaci sotto il profilo della salvaguardia degli equilibri costituzionali (3).

E il caso della sentenza in commento, con la quale la Corte dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 15 comma 2 e 17 commi 2 e 3 d.P.R. n. 574 del 1988 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari), come modificati dagli artt. 2 e 4 d.lgs. n. 283 del 2001 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige concernenti modifiche e integrazioni al d.P.R. n. 574 del 1988 in materia di processo penale e processo civile), sollevata dal Tribunale di Bolzano (Sezione distaccata di Merano) per la supposta violazione degli artt. 6 e 24 Cost.

Si ricordi che l'art. 15 comma 2 riconosce all'imputato il diritto di modificare la lingua usata nel processo, già imposta dall'autorità giudiziaria in quanto lingua presunta dell'imputato stesso, con dichiarazione resa personalmente ovvero fatta pervenire all'organo procedente; e che per l'art. 17 commi 2 e 3 tale dichiarazione può essere resa per una sola volta nel giudizio di primo grado ed una sola volta in quello di secondo; in ogni caso, «la dichiarazione deve avvenire non oltre l'apertura del dibattimento».

Le due previsioni speciali concorrono a delimitare lo spazio operativo del beneficio linguistico rimettendo alla volontà dell'imputato la scelta di godere o meno del trattamento privilegiato; gli riconoscono, insomma, il diritto di optare per l'uso della lingua italiana a dispetto della sua diversa formazione linguistica.

A detta della Corte costituzionale, tale prerogativa non lede gli interessi collettivi della minoranza anche quando la scelta dipenda esclusivamente da valutazioni connesse alla difesa tecnica (ad esempio, perché il difensore non conosce la lingua tedesca). I due canoni costituzionali, la tutela dei diritti linguistici e la salvaguardia del diritto di difesa, convivono armoniosamente nelle norme del codice di rito e nella legislazione speciale senza che l'uno coincida, si sovrapponga o limiti l'altro.

Lo scenario ermeneutico

Nel giudizio *a quo* si è proceduto a carico di un cittadino di madrelingua tedesca il quale, con dichiarazio-

ne resa all'autorità giudiziaria procedente, ha scelto di essere processato nella lingua nazionale avvalendosi dell'assistenza difensiva di un legale di madrelingua italiana (ipotesi, peraltro, abbastanza frequente nella prassi giudiziaria) (4), con la conseguenza di aver reso ne-

Note:

(1) È interessante ricordare come in numerose occasioni la Corte costituzionale abbia inserito l'art. 6 Cost. tra i principi fondamentali della Carta costituzionale. Il Giudice delle leggi ha attribuito tale riconoscimento tanto alla collocazione topografica dell'articolo quanto al suo contenuto, il quale ha carattere integrativo e specificativo di altri due principi fondamentali: il principio pluralistico, consacrato nell'art. 2 Cost. («La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo ... nelle formazioni sociali»), e il principio egualitario, garantito dall'art. 3 comma 2 Cost. («È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana»). Cfr. Corte cost. 21 ottobre 1998, n. 356, in *Giur. cost.*, 1998, 2732 ss.; Corte cost. 19 giugno 1998, n. 213, *ibidem*, 1678; Corte cost. 17 dicembre 1997, n. 411, *ivi*, 1997, 3783 ss.; Corte cost. 25 luglio 1997, n. 277 *ibidem*, 2531 ss., con nota di F. Palermo, *La Corte costituzionale tra diritti linguistici ed autonomia speciale*; Corte cost. 10 febbraio 1997, n. 16, *ibidem*, 103 ss.; Corte cost. 19 gennaio 1995, n. 16, in *Arch. n. proc. pen.*, 1995, 196 ss.; Corte cost. 24 febbraio 1992, n. 62, in *Le Regioni*, 1993, 7761 ss. In assenza di una specifica disposizione costituzionale che contempli espressamente il diritto all'uso della lingua materna per gli appartenenti ad una minoranza linguistica riconosciuta, la sola norma idonea a tutelare le relative situazioni giuridiche è l'art. 6 Cost., in virtù del quale «La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche». Apparentemente, la disposizione non sembra fornire utili indicazioni in tema di uso della lingua minoritaria preoccupandosi essenzialmente di salvaguardare in via generale l'identità politica e giuridica dei gruppi etnici presenti sul territorio nazionale. In realtà, una lettura meno superficiale del testo costituzionale consente di scorgervi anche una tutela in chiave linguistica: non c'è dubbio, infatti, che la massima forma di protezione e valorizzazione dell'identità dei gruppi etnici minoritari si realizzi pienamente soprattutto quando si consente ai loro appartenenti di adoperare la lingua d'origine. La lingua, cioè, assume il ruolo di elemento fondamentale d'identificazione del gruppo; essa ne rappresenta il connotato principale. E va da sé che quando la Costituzione tutela le minoranze linguistiche di riflesso s'impegna a tutelare anche le loro lingue. In argomento A. Pizzorusso, sub *Art. 6 Cost.*, in *AA.VV., Commento alla Costituzione*, a cura di G. Branca, Bologna-Roma, 1975, 305 ss., e, volendo, D. Curtotti, *Il problema delle lingue nel processo penale*, Milano, 2002, 141 ss.

(2) Cfr. in ultimo, Corte cost. 29 ottobre 1999, n. 406, in *Giur. cost.*, 1999, 3143 ss., con nota di E. Palici Di Suni Prat, *La disciplina di tutela delle minoranze linguistiche tra Corte e legislatore*, sull'infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 109 comma 2 c.p.p. e dell'art. 26 comma 2 disp. att. c.p.p. nella parte in cui dette disposizioni non si applicano anche nel processo penale che si svolge, per effetto dello spostamento di competenza ex art. 11 c.p.p., dinanzi ad un'autorità giudiziaria non avente sede nel territorio dove è insediata una minoranza linguistica riconosciuta. V., altresì, Corte cost. 19 giugno 1998, n. 213, cit., con nota redazionale di F. Palermo, sull'infondatezza degli artt. 1, 13, 15 e 24 d.P.R. n. 574 del 1988.

(3) L'auspicio è condiviso da G. Uberti, *Tutela della minoranza di lingua tedesca in Trentino-Alto Adige e diritti soggettivi inviolabili nel procedimento penale*, in *Giur. cost.*, 1994, 3012 ss., anche in Id., *Verso un «giusto processo» penale*, Torino, 1997, 79 ss. Nello stesso senso F. Palermo, *La Corte costituzionale tra diritti linguistici ed autonomia speciale*, cit., 2535 ss.

(4) Accade sovente che il cittadino italiano appartenente ad un gruppo linguistico minoritario opti per l'uso processuale della lingua nazionale, rifiutando di esercitare il privilegio linguistico di cui è titolare. A tal proposito D. Bonamore, *L'art. 109 c.p.p. e le «minoranze linguistiche riconosciute»*, in *Cass. pen.*, 1992, II, 1917, osserva acutamente: «È ben risaputo che il sentimento della diversità blocca nei deboli anche la volontà di esercitare i diritti loro concessi».

cessaria la nomina di un interprete per la traduzione contestuale delle dichiarazioni rese da testimoni, parte civile e periti, tutti appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

A parere del giudice rimettente, la normativa impugnata - nella parte in cui assegna alla volontà dell'imputato la scelta della lingua del processo, senza tener conto del gruppo linguistico cui lo stesso appartiene - conduce a risultati incongrui sotto il profilo dell'effettività della tutela della minoranza tutte le volte in cui «come nel caso di specie, la scelta soggettiva discenda dalla circostanza che il difensore di fiducia non abbia conoscenza della lingua tedesca». In tali ipotesi, a detta del giudice di merito, i diritti linguistici risulterebbero sacrificati alle sole esigenze del difensore di fiducia, posto che tutta l'attività di traduzione degli atti processuali sarebbe finalizzata non già alla tutela del cittadino appartenente al gruppo linguistico minoritario, bensì a sopperire alla mancata conoscenza della lingua madre dell'imputato da parte del predetto difensore, con un ulteriore *vulnus* al diritto di difesa in quanto l'imputato sarebbe processato in una lingua diversa dalla propria.

Il giudice *a quo*, pertanto, sollecita la sostituzione del criterio soggettivo, ancorato all'opzione dell'imputato, con quello oggettivo, impositivo dell'uso processuale della lingua protetta. Così facendo, invoca un'interpretazione estensiva del canone di tutela dell'art. 6 Cost. che possa arrivare a fagocitare ogni diritto individuale proprio di un singolo appartenente alla minoranza (*in primis*, il diritto di difesa), quando questo cagioni un sacrificio alle garanzie linguistiche del gruppo protetto ovvero all'esigenze di economia del processo.

La Corte costituzionale non poteva non ritenere infondate le argomentazioni dedotte, vuoi in ragione della *ratio* ispiratrice dell'intera disciplina vuoi sulla scorta di quanto già presente nella sua giurisprudenza.

Gli interessi in gioco

Nella prima prospettiva, la Corte costituzionale evoca lo spirito di equilibrio sotto cui è nata la normativa sull'uso della lingua tedesca nel processo penale (5). Il legislatore ha cercato (e trovato) un compromesso nei rapporti tra salvaguardia del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e garanzia dei diritti inviolabili della persona, cui naturalmente va ricondotto il diritto di difesa. Compromesso che ha mantenuto disgiunti, con calcolata lucidità giuridica, i due profili della materia evitando commistioni o coincidenze.

Per un verso, il legislatore è stato attento a valorizzare e proteggere il fenomeno minoritario consentendo al cittadino "di frontiera" di usare nei rapporti con l'autorità giudiziaria la propria lingua madre. Non c'è dubbio, infatti, «che la tutela di una minoranza (...) si realizzi pienamente quando si consente ai suoi membri di non essere costretti ad adoperare una lingua diversa da quella materna nei rapporti con le autorità pubbliche» (6).

Ricordiamo che, sul punto, la disciplina del codice di rito presenta contenuti estremamente scrupolosi. L'art. 109 comma 2 c.p.p. offre una prima tutela, prevedendo che davanti all'autorità giudiziaria avente competenza di primo o di secondo grado su un territorio dove è insediata una minoranza linguistica riconosciuta il cittadino appartenente a questa abbia diritto, a sua richiesta, di essere interrogato o esaminato nella madrelingua, di ottenere la redazione dei relativi verbali nella stessa e di ricevere la traduzione degli atti processuali a lui indirizzati. L'ultima parte del comma va oltre, spingendosi sino al riconoscimento della parificazione tra i due idiomi. Sono fatti salvi «gli altri diritti stabiliti da leggi speciali e da convenzioni internazionali» (7), il che amplia il margine di tutela processuale apprestato inizialmente dalla norma posto che, al di là di singoli atti, l'imputato potrà avvalersi del trattamento più favorevole contenuto nelle leggi speciali e negli accordi internazionali (8).

Relativamente al Trentino-Alto Adige, lo Statuto speciale è informato al principio del "separatismo linguistico" che, in ambito giudiziario, comporta sostanzialmente la preferenza per un processo monolingue (italiano o tedesco che sia) rimettendo al singolo la scelta di usare in via esclusiva l'uno o l'altro idioma (9).

Note:

(5) A questo proposito F. Palermo, *La Corte costituzionale tra diritti linguistici ed autonomia speciale*, cit., 2531 ss.

(6) Corte cost. 24 febbraio 1992, n. 62, cit., con nota di P. Carrozza, *La Corte e l'uso dello sloveno nel processo (Samo Pahor colpisce ancora ...)*. Per ulteriori commenti alla sentenza costituzionale si rimanda a S. Bartole, *La tutela della minoranza slovena fra giurisprudenza costituzionale e legislazione ordinaria*, in *Giur. cost.*, 1992, 342 ss.; D. Bonamore, *Il cammino verso l'eguaglianza fra processo penale e civile in cui sono parte le minoranze linguistiche*, in *Giust. civ.*, 1992, I, 1148 ss.; E. Palici Di Suni, *Minoranze linguistiche riconosciute ed operatività diretta dell'art. 6 della Costituzione*, in *Giur. it.*, 1992, I, 1, 1213 ss.

(7) Sul raccordo tra la disciplina codicistica e quella contenute nelle varie disposizioni concernenti le regioni a statuto speciale si soffermano, tra gli altri, R.E. Kostoris, *Diritto all'«intervento» dell'imputato contumace e garanzie per le minoranze linguistiche*, in *Cass. pen.*, 1998, 3300 ss., nonché P.P. Rivello, *La struttura, la documentazione e la traduzione degli atti*, Milano, 1999, 58 ss.

(8) Per una sintetica storia dell'evoluzione della tutela internazionale delle minoranze religiose, nazionali, etniche e linguistiche, v. A.M. Del Vecchio, *La tutela delle minoranze nei sistemi di cooperazione internazionale*, in *Riv. int. dir. uomo*, 1994, 557 ss.; C. Zanghì, voce *Minoranze etnico-linguistiche (II. Diritto internazionale)*, in *Enc. giur.*, XX, 1990, 1 ss.; Id., *Le minoranze. Storia semantica di un'idea*, in *Riv. int. dir. uomo*, 1992, 46 ss.

(9) La scelta per un processo rigidamente monolingue desta serie preoccupazione in chi - come A. Pasquali, *Uso della lingua davanti agli organi giudiziari nella provincia di Bolzano*, in *Foro it.*, 1984, V, 379 ss. - ritiene che per la sua realizzazione si sono sacrificati «i più elementari diritti dell'individuo ... Sarebbe stato opportuno e sufficiente elaborare poche norme estremamente semplici con cui regolare la materia, affermando in particolare per il processo penale che le dichiarazioni di chi si avvallesse della "facoltà" di usare la lingua tedesca dovessero essere verbalizzate in quella lingua». In dottrina c'è anche chi ritiene il d.P.R. n. 574 del 1988 esposto al rischio di una censura di illegittimità costituzionale, «nel senso che un processo monolingue (...) pur giustificato da fini pra-

(segue)

Nel dettaglio, l'art. 1 d.P.R. n. 574 del 1988 prevede a parificare la lingua tedesca alla lingua italiana «nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli organi giurisdizionali ordinari situati nella provincia di Bolzano» (10), l'art. 3 impone ai relativi organi di «predispone o adeguare le strutture organizzative», l'art. 13 vincola l'autorità a «servirsi, nei rapporti con i cittadini della provincia di Bolzano e negli atti cui gli stessi sono interessati, della lingua usata dal richiedente» e l'art. 15 comma 1 richiama il criterio della lingua «presunta» in virtù del quale l'uso della lingua minoritaria nel processo penale non risulta necessariamente subordinato alla richiesta dell'imputato; l'autorità giudiziaria può anche prescindere avvalendosi della lingua che «in base alla notoria appartenenza ad un gruppo linguistico ed ad altri elementi già acquisiti al processo» si presume sia la lingua d'origine dell'imputato (11).

Per altro verso, spostando l'attenzione dagli interessi collettivi delle minoranze al diritto soggettivo dei suoi appartenenti (12), il legislatore non ha dimenticato di salvaguardare le esigenze difensive dell'imputato nell'intento di impedire che l'opzione linguistica da lui formulata si ripercuota negativamente sulla sua assistenza difensiva.

In quest'ottica si muove il codice di rito (e ancor prima la direttiva n. 102 della legge-delega n. 81 del 1987). L'art. 26 comma 1 disp. att. c.p.p. assicura all'imputato, anche nei casi di uso di lingua diversa dall'italiano, «il diritto di nominare il difensore senza alcun limite derivante dall'appartenenza etnica o linguistica dello stesso»; il che si traduce nella massima libertà per il soggetto di madrelingua diversa sia di nominare un difensore appartenente alla sua stessa etnia, nel quadro di una

Note:

(continua nota 9)

tici e di economia processuale, considerato che nella provincia di Bolzano la popolazione di lingua tedesca costituisce la maggioranza (...) risulterebbe anche *contra statutum*, tenuto conto della conferma dell'italiano quale lingua ufficiale contenuta nell'art. 89 St. spec. e della espressa «facoltà» nell'uso della lingua parificata di cui all'art. 100 St. spec.». Cfr. D. Vigoni, *Minoranze, stranieri e processo penale*, in AA.VV., *Giurisprudenza sistematica di diritto processuale penale. Protagonisti e comprimari del processo penale*, diretto da M. Chiavario-E. Marzaduri, Torino, 1995, 67.

(10) Il d.P.R. n. 574 del 1988 contenente le «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari», riprende ed amplia le disposizioni dettate dallo Statuto regionale del 1972 sull'uso processuale della lingua tedesca. In realtà, con il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, in G.U., 20 novembre 1972, n. 301 (rubricato «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige») è entrato in vigore il nuovo statuto di autonomia della regione altoatesina, in seguito alla decisione di revisionare il primo statuto regionale approvato con l. cost. 26 febbraio 1948, n. 5. A quest'ultimo, relativamente all'uso della lingua nelle attività giurisdizionali, ha dato attuazione il d.P.R. 3 gennaio 1960, n. 103 il cui art. 2 comma 1 garantiva ai cittadini di lingua tedesca il diritto di usare tale lingua in tutti i loro rapporti con gli uffici giudiziari aggiungendo, all'art. 3, che a loro volta i titolari di questi devono usare la lingua tedesca con coloro per cui essa è lingua materna, ed entrambe quando non è possibi-

le stabilire quale sia la lingua del destinatario. Quasi tutte le norme contenute in questo testo sono state sottoposte al controllo del Giudice delle leggi che ne ha riconosciuto la legittimità costituzionale con Corte cost. 11 marzo 1961, n. 1, in *Giur. cost.*, 1961, 3 ss., con nota di C. Esposito, *Della «prudenza» nelle dichiarazioni di illegittimità costituzionale*. Va anche detto, tuttavia, che l'orientamento prevalente della Corte di cassazione ha fornito una lettura riduttiva del d.P.R. n. 103 del 1960 ritenendo che il diritto all'uso della lingua tedesca è usufruibile soltanto quando l'appartenente alla minoranza altoatesina non conosca la lingua italiana. V. Cass., Sez. I, 3 ottobre 1983, Oberhoffer, in *Riv. pen.*, 1984, 521; Cass., Sez. VI, 8 ottobre 1980, Kofler, in *Cass. pen.*, 1981, 2045; Cass., Sez. III, 7 maggio 1974, Huber, *ivi*, 1975, 562. Tale orientamento è stato ripreso anche dalla giurisprudenza espressasi sul d.P.R. n. 574 del 1988: v. Cass., Sez. V, 18 dicembre 1997, Schorffenegger, in *C.E.D. Cass.*, n. 209992 («La nullità del giudizio conseguente alla violazione dell'art. 15 del d.P.R. 15 luglio 1998, n. 574 [...] è comunque esclusa quando risulti, dagli atti, che l'interessato è stato perfettamente in grado di assistere al giudizio e abbia reso interrogatorio nella lingua italiana»); Cass., Sez. I, 7 novembre 1991, Raichegger, in *Cass. pen.*, 1992, 968 ss. («Gli atti processuali indirizzati ad un cittadino italiano residente in Alto Adige - dall'autorità giudiziaria locale - appartenente alla minoranza di lingua tedesca e redatti esclusivamente in lingua italiana non sono per ciò solo inficiati da nullità; trattasi di mera irregolarità alla quale può porsi immediato riparo mediante la traduzione dell'atto ove l'interessato ne faccia richiesta»). Maggiori indicazioni sulla revisione dello statuto del Trentino-Alto Adige e sulle normative di attuazione sono offerte da S. Bartole, voce *Regione Trentino-Alto Adige*, cit., 5 s. Per una disamina dei profili storici meno recenti v. E. Reggioni D'Acì, *La Regione Trentino-Alto Adige*, Milano, 1982, 18 ss.

(11) Relativamente all'uso processuale della lingua materna nella regione Trentino-Alto Adige, gli artt. 14, 15, 16, 17 e 18 d.P.R. n. 574 del 1988 sono stati modificati dal d.lgs. 29 maggio 2001, n. 283 (recante «Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di processo penale e civile, nonché in materia di assegnazioni di sedi notarili, e in materia di redazione in doppia lingua delle etichette e degli stampati illustrativi dei farmaci»). Le modifiche sono per lo più ampliative delle garanzie linguistiche riconosciute agli imputati appartenenti alla comunità francofona in oggetto. In particolare, l'uso esclusivo della lingua tedesca, come lingua dichiarata o come lingua presunta dell'imputato, è esteso al procedimento di esecuzione delle misure cautelari (art. 14 comma 1), al giudizio di appello (art. 17-bis) e al procedimento di esecuzione delle sentenze irrevocabili (art. 17-*quater*). È altresì imposto al pubblico ministero di formare tutti gli atti successivi all'iscrizione del nome della persona indagata nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. nella presunta lingua materna della stessa (art. 15 comma 1).

(12) La dottrina si è domandata se la situazione giuridica in cui versa l'imputato appartenente ad una minoranza linguistica riconosciuta debba essere identificata in un diritto soggettivo ovvero in un interesse legittimo. La risposta pressoché unanime si è orientata verso la seconda soluzione interpretativa. Se titolare dell'eccezionale regime linguistico (eccezionale rispetto alla regola di base che impone l'uso della lingua nazionale nel compimento di tutti gli atti processuali penali) è il singolo, ma non nella veste di turista, apolide o straniero, bensì in quella di rappresentante degli interessi dell'intera collettività minoritaria, allora più che ad un diritto soggettivo ci si deve riferire ad un «interesse collettivo». In fin dei conti, il cittadino alloglotta usufruisce di un trattamento linguistico privilegiato di tipo «indiretto» perché non è lui il vero destinatario della tutela processuale bensì il gruppo etnico al quale egli appartiene. La *ratio* dell'art. 109 comma 2 c.p.p. sta tutta qui: nel consentire a questo gruppo di conservare e tramandare attraverso i suoi membri le proprie tradizioni culturali e linguistiche che finirebbero, invece, per inaridirsi e scomparire irrimediabilmente se non si permettesse di utilizzare la lingua d'origine anche dinanzi all'autorità giudiziaria. Sul punto, in dottrina, D. Bonamore, *L'art. 109 nuovo c.p.p. e le «minoranze linguistiche riconosciute»*, cit., 1922. Nello stesso senso V. Marchianò, *Uso delle lingue nei procedimenti giudiziari e principi costituzionali*, in *Giur. it.*, 1982, I, 2, 1393 ss.; A. Pizzorusso, voce *Lingue (Uso delle)*, in *Noviss. dig. it.*, IX, 1957, 939; anche in Id., *Libertà di lingua e diritti linguistici: una rassegna comparata*, in *Le Regioni*, 1987, 1341.

strategia non dissonante con le sue scelte linguistiche, che di nominarne uno estraneo alle proprie origini etniche, perché ad esempio prescelto per le sue peculiari competenze o perché nel processo la prevalenza delle dichiarazioni dei testimoni, della parte civile e delle altre parti private vengono rese nella lingua nazionale (13).

La nomina, poi, non vincola l'imputato nella scelta della lingua del processo poiché, anche nel caso in cui il difensore parli una lingua diversa da quella indicata dal suo assistito, l'art. 16 comma 2 d.P.R. n. 574 del 1988 gli consente di esprimersi liberamente nella sua lingua madre disponendo che le eccezioni e le difese siano tradotte nell'idioma in cui si sta svolgendo il processo stesso.

Nell'art. 26 comma 2 disp. att. c.p.p. il legislatore riesce ad assicurare maggiore effettività alla difesa imponendo «all'autorità giudiziaria, nell'individuare il difensore di ufficio o nel designare il sostituto del difensore a norma dell'art. 97 comma 4 del codice, di tener conto dell'appartenenza etnica o linguistica dell'imputato» (14).

Dal canto suo, anche il legislatore speciale dedica molta attenzione al profilo individuale delle garanzie linguistiche tanto da delineare una disciplina scrupolosa che consente all'imputato di cambiare la lingua del processo, imposta dall'autorità giudiziaria in quanto lingua presunta dell'imputato, in modo da assecondare le sue esigenze personali (artt. 15 ss. d.P.R. n. 574 del 1988). Il difensore, peraltro, non è penalizzato dalla scelta linguistica del suo assistito potendo svolgere sia in lingua italiana che in tedesco gli interventi orali diretti alla risoluzione delle questioni pregiudiziali o all'illustrazione della difesa.

Un equilibrio possibile tra interesse collettivo ed interesse individuale

Nella seconda prospettiva, la soluzione indicata dalla Corte costituzionale è in linea con l'orientamento espresso in precedenza dalla sua stessa giurisprudenza (15). Nelle relazioni intercorrenti «tra la tutela spettante alla minoranza linguistica (che si realizza non costringendo i cittadini autoctoni ad usare nei rapporti con le autorità giudiziarie una lingua diversa da quella materna) e quella connessa alla garanzia costituzionale del diritto di difesa (che si realizza attraverso l'opzione per la lingua nazionale in sintonia con le preferenze linguistiche del difensore) vi è interferenza, ma non coincidenza o sovrapposizione» (16). Di conseguenza, «la

Chiavario, I, Torino, 1992, 98, «si comprende (...) la diversa *sedes materiae* della disciplina *de qua*: l'articolo che si commenta rappresenta la diretta attuazione della riserva contenuta nella relazione del progetto preliminare del codice, ove si precisa, non a caso, che "l'ultima parte della direttiva 102 (della legge delega), concernendo il diritto di difesa, sarà disciplinata in sede di norme di attuazione", a sottolineare l'autonomia dei profili della difesa tecnica rispetto a quelli dell'autodifesa, variamente normati dal codice di procedura».

(14) In pratica, si assiste ad un sistema di nomina che si muove su un binario sussidiario rispetto a quello "principale" costituito dall'attività vincolata nella individuazione e nella nomina del difensore d'ufficio. Nel caso in commento, il comma 2 dell'art. 26 disp. att. c.p.p. attribuisce al giudice e al pubblico ministero un potere-dovere: innanzitutto, essi hanno il dovere di tenere conto dell'appartenenza etnico-linguistica del difensore d'ufficio; per l'individuazione dello stesso, hanno al contempo il potere di scegliere quello che meglio degli altri è idoneo ad assicurare l'effettività della difesa. Di qui, l'autorità giudiziaria potrà derogare alle ordinarie regole d'individuazione del difensore di ufficio (nel senso che potrà scegliere di rispettare o meno gli ordini tabellari) al fine di garantire al cittadino appartenente ad una minoranza linguistica riconosciuta l'effettività della sua difesa. Secondo G. Rossetto, sub *Art. 26 disp. att. c.p.p.*, cit., 104, dal momento che «le norme organizzative ad ogni livello imposte (codice di procedura penale, norme di attuazione, norme "amministrative locali") sono ugualmente preordinate allo scopo dell'effettività della difesa d'ufficio... l'autorità giudiziaria, seguendo l'ordine e i criteri tabellari, dovrà nominare ... il primo avvocato della lista che, per appartenere alla stessa minoranza etnico-linguistica dell'imputato o per conoscerne, comunque, lingua, cultura e tradizioni, sia in grado di interpretarne gli interessi processuali nel modo più efficace. Nel caso in cui tabelle od elenchi manchino o siano inidonei, anche per l'imputato alloglotto, si profilerà l'assoggettamento al meccanismo "sussidiario" previsto dall'art. 29 n. att. c.p.p.; in tale ipotesi, tuttavia, concorrerà la disciplina di cui all'art. 26 comma 2, nel senso che l'autorità giudiziaria procederà con i criteri e i vincoli di cui all'art. 29 cit., ma dovrà inoltre tenere conto dell'appartenenza linguistica dell'interessato» (il corsivo non è nostro). La simmetria che si incontra nella trattazione di questi due aspetti speculari della difesa del soggetto alloglotto ha generato l'insorgere di eccezioni di legittimità costituzionale del d.P.R. n. 574 del 1988 (contenente «Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca .. nei procedimenti giudiziari») lì dove l'art. 15 comma 5 consente ai soli difensori di fiducia (e non anche a quelli d'ufficio) di svolgere nella propria lingua i loro interventi orali. Secondo l'opinione del giudice rimettente, tutto ciò determina un'ingiustificata differenziazione tra la difesa fiduciaria e la difesa d'ufficio, tanto da risultare lesiva dello stesso art. 24 comma 2 Cost. La Corte costituzionale (Corte cost. 19 gennaio 1995, n. 16, cit.) ha dichiarato infondata tale questione di legittimità pronunciando una sentenza interpretativa di rigetto; sentenza che ha posto rimedio all'evidente disparità di trattamento tra la normativa speciale e l'art. 26 disp. att. c.p.p. operando una lettura coordinata delle due disposizioni. Più chiaramente, i due diversi profili garantistici non risultano alternativi tra loro bensì concorrenti in modo da pervenire ad una migliore attuazione dell'azione di tutela dei valori linguistici dei gruppi etnici. In quest'ottica, l'interferenza tra le due norme produce un ampliamento delle garanzie linguistiche in ordine alla nomina del difensore consentendo all'imputato alloglotto di nominare, ai sensi dell'art. 15 comma 5 d.P.R. n. 574 del 1988, un difensore di fiducia appartenente alla sua stessa minoranza, senza per questo impedirgli di avvalersi - se non viene nominato alcun difensore di fiducia - di un difensore di ufficio avente le medesime caratteristiche etniche secondo quanto dispone il secondo comma dell'art. 26 disp. att. c.p.p.

(15) Corte cost. 29 ottobre 1999, n. 406. cit., che reputa «inconferente - in una questione di costituzionalità che attiene alla tutela dei diritti linguistici delle minoranze - il richiamo all'art. 24 Cost., relativo alle garanzie dei diritti di difesa nel processo penale: diritti linguistici e diritti di difesa possono in effetti intrecciarsi (...) ma sono essenzialmente distinti».

(16) Corte cost. 30 giugno 1994, n. 271, in *Giur. cost.*, 1994, 2204 ss., ove si dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17 comma 6 d.P.R. n. 574 del 1988 nella parte in cui preclude al cittadino di madrelingua tedesca che abbia già optato per (segue)

Note:

(13) Sull'inserimento della norma in esame tra le disposizioni di attuazione del codice di rito, in dottrina, si rinvengono opinioni discordanti. Da un lato, c'è chi ritiene "discutibile" tale collocazione in quanto la particolare importanza della questione avrebbe reso più appropriata la sua trattazione in seno al codice. Cfr. M. Chiavario, *La riforma del processo penale*, 2^a ed., Torino, 1990, 102, nonché P.P. Rivello, *La struttura, la documentazione e la traduzione degli atti*, cit., 64. Dall'altro lato, per G. Rossetto, sub *Art. 26 disp. att. c.p.p.*, in AA.VV., *Commento al nuovo codice di procedura penale, La normativa complementare*, coordinato da M.

scelta linguistica fatta in funzione delle esigenze della difesa tecnica non può ledere l'esercizio dei diritti speciali», se non a costo di addivenire ad una eterogeneità dei fini: «una garanzia (quella connessa alla speciale protezione costituzionale accordata al patrimonio culturale di un particolare gruppo etnico, fondata sulla valorizzazione di tutte le formazioni sociali in cui si realizza la personalità dell'uomo), si trasformerebbe in una prevaricazione della comunità di riferimento sull'irrinunciabile tutela della persona in quanto tale» (17).

Condividiamo appieno l'orientamento ermeneutico seguito dal Giudice delle leggi. La protezione linguistica accordata nel processo penale ai gruppi etnici va tenuta distinta dal più generico diritto di difesa; dei due nessuno può subire un'attenuazione in ragione della prevalenza dell'altro. Si tratta di una convivenza di diritti diversi: collettivo il primo, individuale il secondo.

In quest'ultimo caso, il diritto alla lingua materna è riconosciuto e garantito al singolo non perché egli possa difendersi meglio ma perché gli sia consentito di testimoniare la propria presenza ed esistenza all'interno del gruppo etnico, di riconoscersi e farsi riconoscere in esso, di preservare e durare con esso. Non a caso, questo tipo di tutela linguistica - di valenza collettiva - non è equiparabile a quella apprestata dall'art. 143 c.p.p. nei confronti dell'imputato che non abbia un'adeguata conoscenza della lingua impiegata nel processo. Qui, l'ordinamento appresta uno strumento processuale (in una parola: l'interprete) con il quale si impegna a risolvere lo stato di difficoltà in cui incorre lo straniero (o anche il cittadino italiano non italoglotta) che non è in grado di esprimersi o di comprendere la lingua d'udienza. Si ha a cuore l'interesse personale del singolo affinché egli - ignaro dell'idioma nazionale - possa partecipare consapevolmente al processo al pari di ogni altro soggetto dotato di idonee conoscenze della lingua italiana.

Cosa ben diversa, invece, è la protezione linguistica offerta al cittadino appartenente ad una minoranza etnica; in tal caso il fine da raggiungere è la sola salvaguardia dell'identità culturale del gruppo d'appartenenza e non la sua posizione difensiva, tanto che per usufruire del trattamento contemplato nel codice di rito e nella legislazione speciale non importa accertare se l'interessato sia in grado di parlare la lingua italiana ma solo se egli appartenga ad una delle comunità minoritarie ammesse a godere del trattamento medesimo (18). E del resto se così non fosse - vale a dire se la tutela processuale accordata al cittadino "di frontiera" fosse vincolata alla condizione della sua ignoranza della lingua nazionale - si tradirebbe *tout court* la *ratio* dell'art. 6 Cost.

Ad escludere una coincidenza o sovrapposizione tra il profilo 'individuale' della garanzia apprestata dall'art. 143 c.p.p. e il profilo "collettivo" di quella insita nelle norme a beneficio dei gruppi etnici minoritari è intervenuta la stessa Corte costituzionale, puntualizzando che «se la prima forma di tutela è finalizzata all'ade-

guata comprensione degli aspetti processuali e suppone che questa possa mancare quando l'interessato non abbia in concreto una perfetta conoscenza della lingua ufficiale del processo (come, ad esempio, nel caso dello straniero), invece la garanzia dell'uso della lingua materna a favore dell'appartenente a una minoranza linguistica riconosciuta è conseguenza di una speciale protezione costituzionale accordata al patrimonio culturale di un particolare gruppo etnico e, pertanto, prescinde dalla circostanza concreta che l'appartenente alla minoranza stessa conosca o meno la lingua ufficiale».

Per contro, possiamo dire senza pericolo di smentita di assistere ad una "felice" coesistenza tra interesse collettivo e interesse individuale tutte le volte in cui le norme a tutela della lingua altoatesina nel processo penale liberano l'imputato dal vincolo linguistico, e perciò dal dovere di rappresentare la "sua" minoranza, per proteggere le sue prerogative difensive; prerogative individuali, queste, che finiscono per avere la meglio - o, perlomeno, riescono a non soccombere - rispetto ai bisogni ed aspettative del gruppo.

Note:

(continua nota 16)

l'uso della lingua italiana di usare la propria lingua nell'interrogatorio, esame e dichiarazioni spontanee onde agevolare il proprio difensore di fiducia, in grado di esprimersi unicamente nella lingua nazionale. Successivamente, Corte cost. 19 giugno 1998, n. 213, cit.

(17) Corte cost. 24 febbraio 1992, n. 62, anche in *Giust. civ.*, 1992, I, 1147 ss., con nota di D. Bonamore, *Il cammino verso l'uguaglianza fra processo penale e processo civile in cui sono parte le minoranze linguistiche*, dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 22 e 23 l. 24 novembre 1981, n. 689, in combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui dette norme non consentono ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza slovena di usare, a loro richiesta, la madrelingua e di ottenere la traduzione degli atti giudiziari nel procedimento di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative. In argomento, più di recente, Corte cost. 27 gennaio 2006, n. 27 in *G.U.*, 1° febbraio 2006, n. 5.

(18) Com'è stato enunciato da Cass., Sez. III, 6 ottobre 1998, Pahor, in *C.E.D. Cass.*, n. 213327: «La disposizione dell'art. 109 cod. proc. penale (...) a rispettare il patrimonio culturale e linguistico dei soggetti interessati e non è posta a garanzia dell'intervento, della assistenza e della rappresentanza dell'imputato». Più in generale, tanto la dottrina quanto la giurisprudenza hanno posto in risalto l'essenza collettiva del fenomeno linguistico per spiegare la natura pluralistica e non individuale della garanzia accordata dall'art. 109 comma 2 c.p.p. Da un lato, c'è chi afferma che «ogni lingua è (...) uno strumento che è stato forgiato collettivamente e che può essere usato solo collettivamente. Linguisticamente nessun individuo esiste per se stesso. Se parla una lingua vuol dire che ci sono altri individui che lo comprendono. In termini linguistici, l'individuo è un *referente*, il cui *referito* è l'insieme di individui che parlano la medesima lingua (...) Se un ordinamento giuridico, dunque, pone delle norme a tutela delle lingue diverse da quella comune, vuol dire che ciò che si vuol proteggere è l'insieme degli individui che parlano quelle lingue. La tutela linguistica è insomma una tutela collettiva». Cfr., per tutti e per ampie indicazioni sulla dottrina espressasi sul punto, D. Bonamore, *Il pareggiamento tra codice processuale penale e codice processuale civile in ordine alla lingua degli atti*, in *Giust. civ.*, 1996, II, 258. Dall'altro lato, in giurisprudenza, v. Corte cost., 24 febbraio 1992, n. 62, cit., ove si attribuisce alla lingua il ruolo di «elemento fondamentale di identità culturale e (di) mezzo primario di trasmissione dei relativi valori e, quindi, di garanzia dell'esistenza e della continuità del patrimonio spirituale proprio di ciascuna minoranza etnica».

Non è detto, naturalmente, che diritti linguistici e diritti della difesa non possano intrecciarsi nel concreto svolgersi del processo. Dobbiamo ammettere, infatti, che il beneficio linguistico riconosciuto alle minoranze soddisfa anche le esigenze personali del cittadino allo-geno e non solo quelle della comunità minoritaria. L'imputato di "confine" troverà più facile, più naturale, più spontaneo usare la sua lingua d'origine (a lui più congeniale) e non quella acquisita per via istituzionale; per lui, sarà più agevole esprimersi e comprendere le domande che gli vengono rivolte e, di certo, la sua stessa difesa personale ne riceverà effetti benefici. Quando, invece, per esigenze connesse alla sua posizione difensiva rifiuti di avvalersi della madrelingua preferendo ricorrere all'idioma nazionale, l'interesse individuale non collima con l'interesse linguistico di cui è titolare l'intera minoranza. Non per questo, tuttavia, il primo deve soccombere al secondo in virtù di una non meglio identificata "prevalenza di interesse" di cui non v'è traccia né nel dato normativo né nella giurisprudenza costituzionale.

Il principio di buon andamento della Pubblica amministrazione

Non può condividersi neanche la seconda argomentazione contenuta nell'ordinanza di rimessione relativa alla supposta violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione; violazione

che, secondo il giudice *a quo*, verrebbe consumata per le conseguenze derivanti dal rifiuto dell'imputato di optare per la propria lingua d'appartenenza in ragione delle carenze linguistiche del difensore di fiducia. Tali carenze verrebbero colmate a spese dello Stato, con riferimento sia all'onere derivante dall'attività dell'interprete sia alla maggiore durata del processo.

Il sospetto va ritenuto infondato, dal momento che la Corte costituzionale è oramai unanime nel reputare il principio di buon andamento della pubblica amministrazione attinente elusivamente alle leggi concernenti l'ordinamento degli uffici giudiziari ed il loro funzionamento sotto l'aspetto amministrativo, mentre tale principio è estraneo all'esercizio della funzione giurisdizionale che, evidentemente, viene in rilievo nel caso in esame (19).

Nota:

(19) L'affermazione è costante nella giurisprudenza della Corte costituzionale. V., *in primis*, Corte cost. n. 44 del 2006, Corte cost. n. 122 del 2005 e Corte cost. n. 275 del 2004, tutte in *Giur. cost.*, 2004, 2776 ss.; Corte cost. n. 225 del 2003, *ivi*, 2003, 1707 ss.; Corte cost. n. 204 del 2001, *ivi*, 2001, 1524 ss.; Corte cost. n. 490 del 2000, *ivi*, 2000, 3781 ss.; nonché Corte cost. n. 174 del 2005, *ivi*, 2005, 1582; Corte cost. n. 281 del 1995, *ivi*, 1995, 1986 ss. e Corte cost. n. 376 del 1993, *ivi*, 1993, 3082 ss.. Sul principio, in dottrina, P. Caretti, sub Art. 97 *comma 1*, in AA.VV., *Commento alla Costituzione*, cit., 1 ss.

RIVISTE



Danno e responsabilità

La rivista più autorevole e tempestiva sulla responsabilità civile

Direzione scientifica: Vincenzo Carbone, Pier Giuseppe Monateri, Roberto Pardolesi, Giulio Ponzanelli, Vincenzo Roppo
Periodicità: mensile

La rivista è interamente dedicata alla tematica del risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, attraverso l'analisi completa e tempestiva dell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale in materia. Il mensile si articola in due macro-sezioni. Materiali e opinioni: articoli di dottrina, tabelle per la quantificazione dei risarcimenti di determinate classi di danni; Giurisprudenza: le sentenze più innovative e interessanti della Corte costituzionale, della Corte di giustizia CE, delle Corti straniere, della Corte di Cassazione e dei giudici di merito pubblicate per esteso e commentate dagli esperti della materia.

Il **servizio online**, riservato esclusivamente agli abbonati e consultabile all'indirizzo www.ipsoa.it/dannoeresponsabilita, permette all'utente di accedere con tempestività a tutte le novità d'interesse.

Abbonamento annuale € 178,00

Per informazioni

- Servizio Informazioni Commerciali (tel. 02.82476794 – fax 02.82476403)
- Agente Ipsoa di zona (www.ipsoa.it/agenzie)
- www.ipsoa.it